



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI PIOMBINO

Sezione Tecnica/Operativa - Settore Operativa

Piazzale Premuda n°19 - 57025 PIOMBINO (LI)

..(+39) 0565224240 - 0565221000

E-MAIL: ucpiombino@mit.gov.it

..(+39) 0565/261011

Web: www.guardiacostiera.it/piombino

ORDINANZA N°73 in data 27 luglio 2012

Interdizione tratto di mare antistante Torre Mozza

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Piombino

- | | |
|-----------|--|
| VISTE | le due e-mail ricevute dall'assistente bagnanti dello stabilimento balneare denominato Da Nino, con le quali si riferiva di cedimenti strutturali della parte a mare della struttura denominata Torre Mozza; |
| VISTO | il sopralluogo congiunto di militari dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Piombino e personale dell'Ufficio Demanio Marittimo del Comune di Piombino, effettuato in data 20 Luglio 2012; |
| RAVVISATA | la pericolosità per la pubblica incolumità dei bagnanti; |
| VISTA | la vetustà della Torre stessa; |
| VISTA | la transennatura della struttura per metri 2 (due), posta in essere dall'Ufficio tecnico del Comune di Piombino, in via cautelativa ed al fine di evitare pericoli per la pubblica incolumità; |
| VISTA | l'Ordinanza di Sicurezza Balneare n. 19 del 29 Aprile 2011 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Piombino; |
| VISTA | l'Ordinanza balneare n. 11 del 25 Maggio 2012 del Comune di Piombino; |

ORDINA

Articolo 1

con decorrenza immediata ed in via cautelare, lo specchio acqueo prospiciente “Torre Mozza”, per una estensione lineare di metri 10, con centro sulla torre stessa, e per una profondità verso mare di 20 metri, è interdetto al transito, alla sosta, all’ormeggio, alla navigazione di tutte le unità navali ed alla fruizione dello specchio acqueo per qualsiasi attività subacquea e di superficie.

Articolo 2

L’Amministrazione Comunale di Piombino dovrà provvedere a segnalare con apposita cartellonistica la pericolosità derivante dal possibile cedimento strutturale della Torre e la zona interdetta a qualsiasi attività subacquea e di superficie.

Articolo 3

I trasgressori delle norme della presente ordinanza, salvo che il fatto non configuri un diverso e/o più grave reato/illecito amministrativo e salve le maggiori responsabilità derivanti dall’illecito comportamento, saranno perseguiti in applicazione autonoma od in eventuale concorso con altre fattispecie, dagli artt. 1231 e 1174 del Codice della Navigazione, nonché dall’art. 53 del Decreto Legislativo n°171/2005 e successive modifiche ed integrazioni qualora si configuri l’illecito amministrativo.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità viene assicurata mediante l’affissione all’albo dell’Ufficio, con pubblicazione alla pagina “Ordinanze” del sito istituzionale www.guardiacostiera.it/piombino nonché tramite i locali organi di informazione.

***Copia conforme all’originale sottoscritta con
firma autografa e conservata presso questo
Ufficio – Art. 19, D.P.R n. 445/2000***



f.to
IL COMANDANTE
T.V. (CP) Martino RENDINA